

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
17 dicembre 2003

Causa T-324/02

Hans McAuley
contro
Consiglio dell'Unione europea

«Esecuzione di una sentenza del Tribunale – Nomina del consigliere linguistico
della divisione linguistica inglese e irlandese del Consiglio –
Chiusura del procedimento di assegnazione del posto,
ai sensi dell'art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto –
Sviamento di potere – Ricorso per risarcimento danni»

Testo completo in francese II - 1657

Oggetto: Ricorso diretto a ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione contenuta nella lettera del direttore generale della direzione generale A «Personale e amministrazione» del Consiglio 30 gennaio 2002, con cui è stato chiuso il procedimento di assegnazione del posto di consigliere linguistico della divisione linguistica inglese e irlandese, ai sensi dell'art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto, ed è stato deciso di passare alla fase successiva del procedimento, prevista dall'art. 29, n. 1, lett. b), dello Statuto, cioè all'organizzazione di un concorso interno, e, dall'altro, il risarcimento dei danni.

Decisione: La decisione contenuta nella lettera del direttore generale della direzione A «Personale e amministrazione» del Consiglio 30 gennaio 2002, con cui è stato chiuso il procedimento di assegnazione del posto di consigliere linguistico della divisione linguistica inglese e irlandese, ai sensi dell'art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto, ed è stato deciso di passare alla fase successiva del procedimento, prevista dall'art. 29, n. 1, lett. b), dello Statuto, cioè all'organizzazione di un concorso interno, è annullata. La domanda di risarcimento proposta dal ricorrente è respinta. Il Consiglio è condannato alle spese.

Massime

1. Dipendenti – Ricorso – Atto recante pregiudizio – Nozione – Atto preparatorio – Decisione, volta a dare esecuzione a una sentenza di annullamento, di passare dal procedimento di cui al n. 1, lett. a), dell'art. 21 dello Statuto a quello di cui al n. 1, lett. b), per assegnare un posto – Ricevibilità (Statuto del personale, artt. 29, n. 1, e 90, n. 2)

2. Dipendenti – Ricorso – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti di esecuzione – Portata – Presa in considerazione tanto della motivazione quanto del dispositivo della sentenza – Annullamento di una decisione dell'autorità che ha il potere di nomina che ha respinto una candidatura in esito alla fase del procedimento di assunzione prevista dall'art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto – Obbligo di riesaminare la candidatura – Passaggio immediato al concorso interno, fase successiva del procedimento di assunzione – Illegittimità (Art. 233 CE; Statuto del personale, art. 29, n. 1)

*3. Dipendenti – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Autonomia rispetto al ricorso di annullamento – Ricevibilità nonostante l'assenza di un procedimento precontenzioso conforme allo Statuto – Presupposto – Domanda di risarcimento direttamente connessa a un ricorso di annullamento
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)*

*4. Dipendenti – Ricorso – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti di esecuzione – Portata – Annullamento di una decisione dell'autorità che ha il potere di nomina che ha respinto la candidatura del ricorrente e ha nominato un'altra persona al posto di cui trattasi – Obbligo di nominare il ricorrente – Insussistenza
(Art. 233 CE; Statuto del personale, art. 29, n. 1)*

*5. Dipendenti – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell'atto illegittimo impugnato – Risarcimento adeguato del danno morale
(Statuto del personale, art. 91)*

1. Costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso d'annullamento solo i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi del ricorrente modificando notevolmente la sua situazione giuridica. Quando si tratta di atti o di decisioni elaborati in più fasi, segnatamente nel corso di un procedimento interno, sono in via di principio impugnabili solo i provvedimenti che stabiliscono definitivamente la posizione dell'istituzione al termine di detto procedimento, restando esclusi provvedimenti intermedi aventi lo scopo di preparare la decisione finale. Inoltre, in materia di ricorsi di personale, gli atti preparatori di una decisione non recano pregiudizio ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto e possono essere contestati solo incidentalmente nell'ambito di un ricorso contro gli atti annullabili.

Tuttavia, allorché una decisione di passare dal procedimento di cui al n. 1, lett. a), dell'art. 29 dello Statuto a quello di cui al n. 1, lett. b), per assegnare un posto costituisce una misura di esecuzione di una sentenza del giudice comunitario che ha annullato una decisione dell'autorità che ha il potere di nomina recante rigetto della candidatura del ricorrente in esito alla fase del procedimento di assunzione prevista dall'art. 29, n. 1, lett. a), citato, e recante nomina di un'altra persona al posto di cui trattasi, il ricorrente va considerato legittimato a proporre ricorso di annullamento nei confronti della detta decisione, qualora tale ricorso sia volto a far dichiarare che essa è stata adottata in violazione degli obblighi imposti all'istituzione convenuta dall'art. 233 CE.

(v. punti 28 e 34)

Riferimento: Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione (Racc. pag. 2639, punto 9); Tribunale 15 giugno 1994, causa T-6/93, Pérez Jiménez/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-155 e II-497, punto 34); Tribunale 22 marzo 1995, causa T-586/93, Kotzonis/CE (Racc. pag. II-665, punti 28 e 29)

2. In caso di annullamento da parte del giudice comunitario di un atto di un'istituzione, spetta a quest'ultima, in forza dell'art. 233 CE, adottare i provvedimenti adeguati necessari per l'esecuzione della sentenza. Per conformarsi alla sentenza di annullamento e darvi piena esecuzione, l'istituzione da cui promana l'atto annullato è tenuta a rispettare non solo il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione da cui quest'ultimo discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che detta motivazione è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. È infatti questa motivazione che, in primo luogo, individua la disposizione esatta considerata come illegittima e, in secondo luogo, evidenzia le ragioni esatte dell'illegittimità accertata nel dispositivo e che l'istituzione interessata deve prendere in considerazione nel sostituire l'atto annullato.

Quanto agli effetti dell'annullamento di un atto pronunciato dal giudice comunitario, esso opera ex tunc e ha quindi l'effetto di eliminare retroattivamente l'atto annullato dall'ordinamento giuridico. L'istituzione convenuta è tenuta, ai sensi dell'art. 233 CE, ad adottare i provvedimenti necessari per annullare gli effetti delle illegittimità constatate, il che, nel caso di un atto che è già stato eseguito, implica la necessità di reintegrare il ricorrente nella situazione giuridica in cui si trovava precedentemente a tale atto.

Nel caso in cui il giudice comunitario, dopo aver rilevato, nell'ambito di un procedimento di assegnazione di un posto vacante previsto dall'art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto, errori manifesti di valutazione nell'esame delle candidature del ricorrente e della persona nominata al posto di cui trattasi, abbia annullato la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina recante rigetto della candidatura del ricorrente e nomina di quest'altra persona al posto di cui trattasi, si deve ritenere che la detta autorità non abbia dato corretta esecuzione della sentenza di annullamento allorché ha deciso di passare alla fase seguente del procedimento di assunzione, vale a dire l'organizzazione di un concorso interno, senza aver previamente riesaminato la candidatura del ricorrente ai sensi dell'art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto alla luce del dispositivo e della motivazione della citata sentenza. Infatti, qualora l'autorità che ha il potere di nomina, per assegnare un posto vacante, decida, nell'esercizio della sua discrezionalità, di procedere allo scrutinio per merito comparativo dei candidati alla promozione o al trasferimento interno, soltanto dopo aver accuratamente esaminato le candidature dei dipendenti presentate a titolo di promozione o di trasferimento interno essa può decidere di passare alle fasi seguenti del procedimento di assunzione.

(v. punti 56, 57, 68-70 e 81)

Riferimento: Corte 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione/Consiglio (Racc. pag. 263, punto 60); Corte 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/Commissione (Racc. pag. 777, punto 32); Corte 17 febbraio 1987, causa 21/86, Samara/Commissione (Racc. pag. 795, punto 7); Corte 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 99/86 193/86 e 215/86, Asteris e a./Commissione (Racc. pag. 2181, punto 30); Corte 13 luglio 2000, causa C-8/99 P, Gómez de Enterría e Sanchez/Parlamento (Racc. pag. I-6031, punti 19 e 20); Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T-480/93 e T-483/93, Antillean Rice Mills e a./Commissione (Racc. pag. II-2305, punto 60); Tribunale 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione (Racc. pag. II-2941, punti 46 e 47); Tribunale 19 febbraio 1998, causa T-3/97, Campogrande/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-89 e II-215, punto 65); Tribunale 27

giugno 2000, causa T-47/97, Plug/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-119 e II-527, punto 58); Tribunale 10 ottobre 2001, causa T-171/99, Corus UK/Commissione (Racc. pag. II-2967, punto 50); Tribunale 23 aprile 2002, causa T-372/00, Campolargo/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-49 e II-223, punti 92 e 109); Tribunale 17 ottobre 2002, cause riunite T-330/00 e T-114/01, Cocchi e Hainz/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-193 e II-987, punto 36); Tribunale 5 dicembre 2002, causa T-119/99, Hoyer/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-239 e II-1185, punto 35)

3. Nel sistema dei mezzi di ricorso istituito dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, un ricorso per risarcimento danni, che costituisce un mezzo di ricorso autonomo rispetto al ricorso di annullamento, è ricevibile soltanto qualora sia stato preceduto da un procedimento precontenzioso conforme alle disposizioni statutarie. Tale procedimento differisce a seconda del fatto che il danno di cui si chiede il risarcimento risulti da un atto recante pregiudizio ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto o da un comportamento dell'amministrazione privo di carattere decisorio. Nel primo caso, l'interessato ha l'onere di adire, entro i termini impartiti, l'autorità che ha il potere di nomina con un reclamo diretto contro l'atto di cui trattasi.

Nel secondo caso, per contro, il procedimento amministrativo deve iniziare con la presentazione di una domanda, ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, diretta a ottenere un risarcimento e proseguire, se del caso, con un reclamo avverso la decisione di rigetto della domanda.

Qualora esista un nesso diretto tra il ricorso di annullamento e il ricorso per risarcimento danni, quest'ultimo è ricevibile in quanto accessorio al ricorso di annullamento, senza dover essere necessariamente preceduto da una domanda che invita la detta autorità a risarcire il danno asseritamente subito né da un reclamo che contesti la fondatezza del rigetto, implicito o esplicito, della domanda. Per contro, allorché il danno asserito non risulta da un atto di cui è stato chiesto l'annullamento, bensì da svariati illeciti e omissioni asseritamente commessi dall'amministrazione, il procedimento precontenzioso deve imperativamente iniziare con una domanda che inviti la detta autorità a risarcire tale danno.

Peraltro, qualora esista un nesso diretto tra il ricorso di annullamento e il ricorso per risarcimento danni, il ricorso per risarcimento danni proposto separatamente rimane ricevibile, anche nel caso in cui avrebbe potuto essere presentato in via accessoria rispetto al ricorso di annullamento, senza essere stato preceduto da una domanda che inviti l'autorità che ha il potere di nomina a risarcire il danno asserito e da un reclamo che contesti la fondatezza del rigetto, implicito o esplicito, della domanda.

(v. punti 91 e 92)

Riferimento: Tribunale 6 novembre 1997, causa T-15/96, Liao/Consiglio (Racc. PI pagg. I-A-329 e II-987, punti 57 e 58); Tribunale 28 maggio 1998, cause riunite T-78/96 e T-170/96, W/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-239 e II-745, punto 159); Tribunale 12 dicembre 2002, causa T-378/00, Morello/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-311 e II-1497, punto 102)

4. Ai sensi dell'art. 29, n. 1, dello Statuto, l'autorità che ha il potere di nomina è tenuta a esaminare con la maggior accuratezza possibile le candidature a un posto vacante presentate ai fini di una promozione o di un trasferimento interno, ma non è obbligata in maniera assoluta a procedere a una promozione o a un trasferimento interno, anche in presenza di candidature valide di dipendenti che soddisfino tutti i requisiti e le condizioni richiesti dall'avviso di posto vacante. Ne consegue che, se, a seguito di una sentenza che ha annullato una decisione dell'autorità che ha il potere di nomina recante rigetto della candidatura del ricorrente e nomina di un'altra persona al posto di cui trattasi, la detta autorità era tenuta a riesaminare la candidatura del ricorrente al fine di rispettare l'ordine di priorità stabilito dall'art. 29, n. 1, dello Statuto, essa non era comunque tenuta a nominare il ricorrente.

(v. punto 99)

Riferimento: Corte 13 luglio 2000, causa C-174/99 P, Parlamento/Richard (Racc. pag. I-6189, punti 38-40); Campolargo/Commissione, già cit., punti 93-98

5. L'annullamento di un atto amministrativo impugnato da un dipendente costituisce, in quanto tale, una riparazione adeguata e, in linea di principio, sufficiente di ogni danno morale che questi possa aver subito a causa dell'atto annullato.

(v. punto 100)

Riferimento: Tribunale 28 novembre 1991, causa T-158/89, Van Hecken/CES (Racc. pag. II-1341, punto 37); Tribunale 12 febbraio 1992, causa T-52/90, Volger/Parlamento (Racc. pag. II-121, punto 46)